

**ACCORDO ATTUATIVO
DEL PROTOCOLLO D'INTESA
REGIONE PUGLIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E FOGGIA
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE INTEGRATA
E
DEL PROTOCOLLO D'INTESA
REGIONE PUGLIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER
I CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ATTIVITÀ DI DOCENZA e ATTIVITÀ FORMATIVE**

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, di seguito denominata anche solo semplicemente "Università", rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91

E

L'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Foggia, C.F. e P. IVA 02218910715, di seguito denominata anche solo semplicemente "Azienda ospedaliero-universitaria" o "AOU", rappresentata dal Commissario Straordinario *pro-tempore*, dott. Giuseppe Pasqualone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AOU, sita in Foggia, viale Luigi Pinto n. 1

VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i Protocolli d'Intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e s.m.i.;
- il D.M. 8 gennaio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";
- il D. Interm. 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie";
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra la Regione Puglia, l'Università di Bari e l'Università di Foggia per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, e relativi Allegati (prot. UniFG n. 11655-III/15 dell'11/04/2018, rep. n. 286/2018);

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10 maggio 2024 tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia per la collaborazione tra Università e S.S.R. nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica mediante lo svolgimento dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, e relativo Allegato 1, relativo alle sedi dei corsi di laurea (prot. UniFG n. 27852-III/15 del 21/05/2024, rep. n. 752/2024).

PRESO ATTO

Della proficua collaborazione esistente da anni tra le due Istituzioni nel campo della didattica e della ricerca scientifica integrate all'attività assistenziale dei Dipartimenti Universitari di area medica.

CONSIDERATO

Che le due Istituzioni firmatarie intendono definire il rapporto di collaborazione nella gestione dei corsi di studio dei Dipartimenti di area medica dell'Università di Foggia, con particolare riferimento alle attività di insegnamento e di tirocinio affidate al personale ospedaliero, e pertanto è stato predisposto il presente Accordo di collaborazione, anche in attuazione dei due Protocolli d'Intesa citati nelle Premesse.

LE PARTI

COME SOPRA COSTITUITE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che disciplina alcune delle attività inerenti i corsi di studio dei Dipartimenti di area medica dell'Università di Foggia, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4, comma II e 13, comma I, lettera b) del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e di Foggia in data 11/04/2018 per la disciplina dell'attività assistenziale integrata nonché in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia in data 10 maggio 2024 per i corsi di studio per le professioni sanitarie.

Articolo 2 - Contenuti dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina, in particolare, l'attribuzione degli incarichi di docenza e l'attribuzione di incarichi di tutorato e di coordinamento del tirocinio al personale dipendente dell'Azienda ospedaliero-universitaria nell'ambito dei corsi di studio dei Dipartimenti di area medica dell'Università di Foggia e disciplina altresì la corresponsione

del contributo finanziario dovuto dalla medesima Azienda ospedaliero-universitaria per il funzionamento dei corsi di studio per le professioni sanitarie di cui è sede.

Articolo 3 - Attribuzione degli incarichi di docenza al personale ospedaliero

La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio sono di competenza dell'Università che definisce annualmente l'offerta formativa ed organizza lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio, provvedendo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento, secondo la normativa di riferimento.

Il personale ospedaliero in servizio presso l'Azienda ospedaliero-universitaria (dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici, dirigenti del ruolo amministrativo e tecnico, personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione ed ostetrico) in possesso dei requisiti richiesti, partecipa alle procedure selettive bandite dall'Università per il conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di studio.

L'incarico di docenza viene affidato dall'Università con provvedimento del Direttore del Dipartimento al quale afferisce il corso di studio a conclusione dell'espletamento delle procedure selettive previste dalla normativa di riferimento e previo rilascio di nulla osta da parte del Direttore Generale dell'AOU, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 e dei regolamenti aziendali.

Non sono previsti oneri finanziari a carico dell'Università per le attività di docenza e le altre attività formative o di supporto affidate al personale ospedaliero.

Articolo 4 - Tirocinio professionalizzante dei corsi di studio per le professioni sanitarie

L'Azienda ospedaliero-universitaria assicura la piena disponibilità delle proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per le professioni sanitarie, di cui è sede formativa.

Il tirocinio è organizzato dall'Università sulla base dei regolamenti didattici dei corsi di studio.

Nell'organizzazione delle attività di tirocinio l'Università si coordinerà, in ogni caso, con la Direzione strategica e con le altre Strutture amministrative competenti dell'AOU, onde conciliare le attività formative con le esigenze organizzative ed assistenziali del Policlinico medesimo.

Allo svolgimento delle attività di tirocinio è preposto un Direttore delle attività didattiche Professionalizzanti (DADP), già "Coordinatore del tirocinio", in possesso di laurea magistrale nel profilo di riferimento del corso di studio, nominato tra i docenti ospedalieri del corso di studio, appartenenti allo specifico profilo professionale ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Il DADP è incaricato dall'Università, con provvedimento del Direttore del Dipartimento al quale afferisce il corso di studio, a conclusione di specifica procedura selettiva e previo

rilascio di nulla osta da parte del Direttore Generale del Policlinico, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dei regolamenti aziendali di riferimento.

Alla luce del quadro normativo vigente, le attività di coordinamento, supervisione, valutazione e certificazione del tirocinio professionalizzante a carico del DADP, sono da considerarsi come attività didattiche-formative da riconoscere nell'ambito del servizio globalmente prestato. Tali attività possono configurarsi come attività esclusiva del DADP qualora il numero degli studenti del corso di studio sia superiore alle 150 unità.

L'AOU chiede di specificare cosa si intende per attività esclusiva. Nel caso in cui si dovesse intendere il "distacco" del dipendente per lo svolgimento di attività didattica, il periodo va cassato. In ogni caso l'AOU non condivide l'impegno esclusivo del dipendente.

Il DADP è coadiuvato da professionisti sanitari, dipendenti del Policlinico, che operano presso la struttura sanitaria, denominati "Tutor", per i quali si individuano due livelli funzionali:

- Tutor professionali, in possesso di laurea magistrale nel profilo di riferimento del corso di studio. Il numero dei tutor professionali è stabilito in relazione alla complessità ed ai modelli di tutorato, di norma in un rapporto tutor/studenti compreso tra 1:25 e 1:40.
- Guide di tirocinio, in possesso di laurea nel profilo di riferimento del corso di studio e preparati alla funzione tutoriale. Il numero delle guide di tirocinio rispetto agli studenti deve essere, ove possibile, di 1:1 o, al più, di 1:2.

I Tutor professionali e le Guide di tirocinio sono proposti dal DADP all'Università, che provvede a nominarli annualmente con delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza del corso di studio.

Le attività di tutorato sono da considerarsi doveri d'ufficio e quindi vengono incluse nell'orario di servizio.

Non sono previsti oneri finanziari a carico dell'Università per le attività di coordinamento del tirocinio e per le attività di tutorato affidate a personale ospedaliero.

Articolo 5 - Tirocinio curriculare e tirocinio abilitante del corso di laurea in Medicina e Chirurgia

L'Azienda ospedaliero-universitaria mette a disposizione strutture assistenziali e altri spazi per lo svolgimento del tirocinio curriculare e del tirocinio abilitante del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, di cui è sede formativa. Il tirocinio è organizzato dall'Università nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti interni di riferimento, nonché sulla base dei piani di studio e della programmazione didattica del corso di studio.

Nell'organizzazione delle attività di tirocinio l'Università si coordinerà, in ogni caso, con la Direzione strategica e con le altre Strutture amministrative competenti dell'Azienda

ospedaliero-universitaria, onde conciliare le attività formative con le esigenze organizzative ed assistenziali del Policlinico medesimo.

L'Azienda ospedaliero-universitaria individuerà tra il proprio personale i dirigenti medici e gli altri professionisti in possesso dei requisiti richiesti dall'Università, che provvederà annualmente alla nomina dei tutor con delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza del corso di studio.

Le attività di tutorato sono da considerarsi doveri d'ufficio e quindi vengono incluse nell'orario di servizio.

Non sono previsti esborsi finanziari a carico dell'Università per le attività di tutorato di cui al presente articolo.

Articolo 6 - Altri oneri

L'Università provvederà, con oneri a proprio carico:

- all'eventuale retribuzione dei professori e dei ricercatori che svolgono attività didattica nei corsi di studio;
- alla retribuzione di eventuali docenti a contratto non universitari e che non siano dipendenti del Policlinico;
- all'organizzazione e gestione delle attività del corso di studio tramite il proprio personale amministrativo ed ausiliario.

L'Azienda ospedaliero-universitaria provvederà, con oneri a proprio carico, per i soli studenti ammessi a frequentare i reparti nell'ambito del tirocinio professionalizzante del corso di studio in Medicina e Chirurgia e dei corsi di studio per le professioni sanitarie:

- agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione previste per legge;
- alla fornitura di divise e camici secondo i regolamenti aziendali di riferimento **propri del personale sanitario non medico secondo le norme e i regolamenti aziendali vigenti**. Al fine di non determinare aggravamento del bilancio aziendale riferito a tali voci di spesa, detto materiale potrà essere fornito all'interessato una sola volta (due camici o due divise, a seconda della categoria di appartenenza durante l'intero corso di studi. Sono fatti salvi i casi di smarrimento o danneggiamento delle forniture che dovranno essere documentati, nel primo caso con denuncia formale alla Direzione Generale. In tal caso il rilascio della nuova fornitura avverrà previo nulla osta della Direzione Generale e, nel secondo caso, tramite richiesta scritta di sostituzione e riconsegna del capo deteriorato;
- ~~▪ a predisporre gli spazi necessari allo svolgimento delle attività formative correlate al tirocinio: 1) spazi per gli spogliatoi per gli studenti, dotati di armadietti personali chiudibili e panche, con capienza proporzionata al numero degli studenti tirocinanti per turno; 2) spazi adeguati per le attività di *briefing/debriefing* di tirocinio, per attività~~

laboratoriali, per lo svolgimento degli esami pratici e per l'archiviazione di documenti e valutazioni;

L'Azienda ospedaliero-universitaria mette a disposizione dell'Università gli spazi necessari allo svolgimento delle attività formative correlate al tirocinio, gli spogliatoi e altri ambienti di supporto, compatibilmente con le proprie disponibilità ed esigenze organizzative”;

- a supportare l'Università nell'organizzazione e gestione delle attività dei corsi di studio mediante il proprio personale amministrativo ed ausiliario;
- ~~ad organizzare corsi di formazione specifica sulla sicurezza e i rischi lavorativi cui gli studenti possono essere esposti durante le attività di tirocinio professionale;~~
- ~~ad organizzare corsi di formazione specifica in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario.~~

L'Azienda ospedaliero-universitaria potrà riconoscere al personale ospedaliero incaricato di attività di docenza o di altra attività formativa nell'ambito dei corsi di studio dei Dipartimenti universitari di area medica, un compenso orario lordo quantificato con proprio provvedimento in applicazione dei vigenti CC.CC.NN.LL. di lavoro, previa certificazione di avvenuto svolgimento dell'incarico da parte degli uffici universitari competenti.

L'Azienda ospedaliero-universitaria potrà altresì riconoscere crediti formativi ECM al proprio personale dipendente incaricato di attività di docenza e di altra attività formativa, ai sensi del presente Accordo.

Articolo 7 – Contributo finanziario per i corsi di studio

L'Azienda ospedaliero-universitaria s'impegna a versare annualmente in favore dell'Università di Foggia, a titolo di contributo per le spese di organizzazione e gestione del corso di laurea in Infermieristica e per le spese di organizzazione e gestione del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, di cui è sede formativa, la somma di € 25.000,00 per ciascuno dei due corsi e, a titolo di contributo per le spese di organizzazione e gestione di ogni altro corso di studio per le professioni sanitarie di cui è sede formativa, la somma di € 10.000,00.

Articolo 8 – Durata e norme di chiusura

Le Parti convengono che il presente Accordo abbia durata triennale, ferma restando l'obbligatorietà del completamento del percorso formativo dei corsi di studio di cui il Policlinico di Foggia è sede.

In ogni caso, per garantire la continuità delle attività didattiche e di supporto ai corsi di studio, l'Accordo resterà in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo.

I contenuti del presente Accordo potranno essere oggetto di modifica, tramite intesa tra le Parti ed in ogni caso saranno adeguati ai contenuti dei Protocolli d'Intesa di riferimento, in caso di revisione degli stessi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché alla normativa regolamentare dei due Enti firmatari.

Articolo 9 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere per l'interpretazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile addivenire ad una soluzione amichevole, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile. L'arbitrato avrà sede a Foggia. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Articolo 10– Esenzioni

Il presente Accordo è stato redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dai rappresentanti legali dei due Enti, con firma digitale in corso di validità.

Il presente Accordo è esente dal bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Foggia lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI FOGGIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Pasqualone

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005